

Trattamento di fine Servizio

INPS ribadisce termini pagamento

Negli ultimi tempi sono frequenti le richieste di chiarimento che Colleghi e Colleghe rivolgono al Sindacato, al fine di comprendere come la normativa vigente abbia disciplinato il pagamento del TFS. La tempistica varia a seconda delle cause che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Attualmente la norma prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni solo nel caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (in tal caso il pagamento viene erogato ai legittimi eredi).

Anche l'INPS – riguardo alla frequenti richieste d'informazioni - ha riassunto con un comunicato stampa lo scorso 26 agosto 2022, quale sia la disciplina per i tempi di erogazione del Trattamento di Fine Servizio. Nel dettaglio:

- a) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età o di servizio, il pagamento viene effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio;
- b) in tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per dimissioni e il licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione TFS sarà effettuato non prima di 24 mesi.

Sulla base di queste modalità tempistiche, l'erogazione di quanto nel diritto può quindi avvenire:

- in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

In caso di pagamento rateale, la 2^a e la 3^a rata saranno pagate al dipendente – rispettivamente - dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

Ai termini di pagamento previsti sulla base delle differenti cause di cessazione dal servizio, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori. In detto periodo non maturano interessi di mora, perché l'elaborazione e la liquidazione del T.F.S. dipende anche dalla celerità di trasmissione dei dati giuridici ed economici - utili all'elaborazione della prestazione - da parte degli Enti ex datori di lavoro. Quindi sono nel caso il ritardo dei pagamenti si protragga ulteriormente la Persona può pretendere un riconoscimento degli interessi di mora.

Auspichiamo che di tali informazioni sia data notizia diffusamente nei luoghi di lavoro, affinché Colleghi e Colleghe possano rimanere aggiornati sulla questione.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Massimo VESPIA

